



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

Il Giudice monocratico
in persona della dott.ssa Laura Casale

Provvedendo sul ricorso presentato ai sensi degli artt. 30 c. 6 del D.Lvo 286/98 e 702 bis c.p.c.
da _____, nato in Rep. Dominicana il _____,
elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che
lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

contro
Ministero dell'Interno rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

avente ad oggetto
il decreto n. _____ Cat. A12/Uff. Imm. IV/2013 emesso dal Questore della Provincia di Genova in
data 29.9.2013 con il quale è gli stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
familiari

-Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.1.2015;

- Rilevato che il ricorrente ha presentato in data 12.3.2013 istanza tesa ad ottenere il rilascio di un
permesso di soggiorno per "famiglia", in quanto fratello della cittadina italiana
_____ nata in Rep. Dominicana il _____

- Ritenuto, che il decreto impugnato è fondato sulla ritenuta insussistenza di una "vera e propria
protratta ed abituale convivenza" del ricorrente con la predetta sorella cittadina italiana, alla luce
degli esiti dei sopralluoghi effettuati nell'appartamento di residenza della sorella, indicato in Via _____
ed in quello di Via _____ dove vivrebbe invece la sorella con il padre della di lei
bambina;

- Ritenuto pertanto che occorra in questa sede valutare se, dagli esiti della complessiva istruttoria
svolta, siano sussistenti i requisiti di cui agli artt. 3, comma 2 lett. a) del D. L.vo 30/2007 e 19,
comma 2, lettera c) D. Lvo 286/1998;

- Ritenuto, sotto un primo profilo, che il diritto all'ingresso ed al soggiorno per ricongiungimento
familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato dalla disciplina normativa
di derivazione comunitaria introdotta dal D. Lgs. 6.2.2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva
2004/38/CE e che pertanto "tale diritto non può essere riconosciuto ad un cittadino straniero
collaterale del cittadino italiano in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione
normativa di "familiare" contenuta nell'art. 2 del citato D. Legislativo; né un'interpretazione
estensiva della norma da ultimo citata può essere giustificata dal successivo art. 3, che prefigura la
possibilità di un'estensione della nozione di "familiare", ma esclusivamente in presenza di
specifiche condizioni, quali una *seria infermità, l'essere a carico del cittadino italiano*, di cui è
necessario dimostrare l'esistenza" (Cfr. ord. Corte Cass. 17.12.2010, n. 25661): elementi, questi,
neppure allegati come sussistenti nella specie;

- Ritenuto tuttavia sotto diverso profilo che gli esiti dell'istruttoria orale in questa sede svolta sia a
mezzo dell'acquisizione di numerose testimonianze scritte (aventi valore indiziario) sia a mezzo
dell'audizione della sorella e della madre del ricorrente consentono di ricostruire i fatti in modo
difforme da quanto espletato alla luce degli accertamenti effettuati dall'Autorità posto che la stessa
citata sorella ha riferito con univocità che da due anni il ricorrente vive con lei, con sua mamma e
con sua sorella e sua figlia, spiegando altresì che "quando la Questura ha svolto gli accertamenti io



non c'ero perché all'epoca lavoravo presso Fincantieri sempre come pulizie ed andavo via presto la mattina e tornavo la sera tardi": circostanze del tutto concordanti con quanto riferito dalla madre del ricorrente, che ha altresì precisato che è la sorella del ricorrente e cioè la cittadina italiana a provvedere al loro mantenimento oltre che dal teste

del tutto indifferente perché mero amico del ricorrente, con ciò descrivendo, tutti, una situazione connotata da almeno due anni dal requisito della "convivenza", - da intendersi notoriamente come "consortium vitae"- e quindi non solo come una mera convivenza formale, ma anche in senso sostanziale e cioè come comunione di vita e di assistenza reciproca, la cui prova grava sul richiedente che nella specie l'ha fornita;

-Ritenuto ancora che, ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie, non priva di rilievo può rimanere l'ulteriore circostanza risultante dagli atti a mente della quale il ricorrente non ha precedenti penali e quindi da tempo vive in Italia nel pieno rispetto delle leggi, così come risulta dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti al doc. n. 7,

-Ritenuto che, in questa situazione, ricorre nella specie il presupposto di cui all'art 19, comma 2, lettera c) D. Lvo 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto e che pertanto il ricorso debba essere accolto,

- Ritenuto tuttavia che in considerazione della natura del procedimento ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio,

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso proposto da _____, nato in Rep. Dominicana il _____, avverso il decreto n. _____ Cat. A12/Uff. Imm. IV/2013 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 29.9.2013 con il quale è gli stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e pertanto Annulla il decreto medesimo

-Compensate le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il 4.2.2015

Il Giudice
Dott.ssa Laura Casale

